

ALLEGATO A

DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI ED IL SOGGETTO ACCREDITATO PRIVATO LE VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EROGATORE DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE NELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ "ALLE VARE" LOC. VENAS DI VALLE DI CADORE AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1438 DEL 05.09.2017.

PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.12.2026

Ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A della DGRV n. 1438 del 5 settembre 2017 le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 – Modalità di gestione

1) Il Soggetto accreditato garantisce le prestazioni socio sanitarie e socio-assistenziali, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento, per un'apertura annua di 365 giorni garantendo la presenza di personale durante tutto l'arco delle 24 ore.

2) Il numero massimo di giornate per le quali potranno essere riconosciute le impegnative di residenzialità, attribuibili per giornate di presenza degli utenti, riferita alle accoglienze ordinarie, è ricondotto al limite di n. 4745 annue. Il numero di giornate riconoscibili con impegnativa di residenzialità è soggetto a verifica ed eventuale rideterminazione per ciascun anno di cui al presente accordo contrattuale.

3) Il Soggetto accreditato della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui al successivo art 7, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S 1 Dolomiti e utenti paganti ovunque residenti, nei posti letto eccedenti quelli riservati dal presente accordo contrattuale.

4) Il Soggetto accreditato garantisce la registrazione quotidiana entro le ore 10:00 delle presenze/assenze delle persone ammesse al progetto residenziale con eventuale aggiornamento delle presenze/assenze registrate nel giorno precedente, tramite l'utilizzo del sistema gestionale [Atl@nte](#) secondo le indicazioni della U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti.

5) Il Soggetto accreditato produce un progetto di gestione, di durata pari a quella del presente Accordo contrattuale, che esponga il contenuto abilitativo-assistenziale delle attività e delle prestazioni della Comunità Alloggio in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute anche al fine del contenimento di eventuali eventi pandemici in ambito dei servizi residenziali.

6) Il regolamento della Struttura deve garantire un adeguato orario di apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della Struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari. L'accesso alla struttura deve avvenire nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali a tutela della salute degli ospiti della Comunità Alloggio.

Articolo 2 – Obblighi del Soggetto accreditato

1) Il Soggetto accreditato si impegna a:

- garantire la predisposizione di un progetto annuale personalizzato (DGRV n. 84/2007) per la persona con disabilità, in condivisione con la famiglia e con il servizio socio-sanitario di riferimento. Nel progetto devono essere indicati gli obiettivi, le attività finalizzate al loro conseguimento, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica comprensiva della relativa tempistica. Produrre copia dei Progetti Personalizzati e delle loro verifiche.
- comunicare entro il 31 maggio di ogni anno all'Azienda ULSS 1 Dolomiti tutte le attività che prevedono soggiorni in sede diversa da quella dell'Unità di Offerta di cui al presente

contratto. Nel caso che tali attività vengano svolte in data antecedente al 31.05 o non prevedibile entro tale data la suddetta comunicazione dovrà pervenire all'Azienda ULSS almeno un mese prima dell'inizio dell'attività stessa.

La comunicazione dovrà obbligatoriamente contenere:

- l'individuazione dell'Unità di Offerta che organizza l'attività. Nel caso in cui le attività siano organizzate da più Unità di Offerta del Soggetto accreditato in accordo contrattuale con l'Azienda ULSS 1 Dolomiti devono essere tutte indicate;
- i luoghi e le strutture in cui sono organizzati i soggiorni fuori sede;
- il periodo in cui si svolgono le attività;
- i nominativi delle persone partecipanti ai soggiorni e delle persone non partecipanti, che rimangono presso la struttura ospitante (distinti per Unità di Offerta del Soggetto accreditato nel caso di attività organizzate da più Unità di Offerta in accordo contrattuale con l'Azienda ULSS). Dovrà essere predisposta sia una lista delle persone partecipanti al soggiorno sia una lista delle persone non partecipanti. Per ogni persona partecipante dovrà essere indicata la finalità relativa alla partecipazione al soggiorno, mentre per coloro che restano nella struttura dovrà essere indicata la motivazione;
- il costo individuato e messo a carico del partecipante, sia per le persone frequentanti solo la Comunità Alloggio, sia per le persone per le quali risulti la doppia frequenza (Comunità Alloggio e Centro Diurno);
- i dati relativi al personale impegnato:
 - i. durante il soggiorno fuori sede: numero operatori, profilo professionale, turni, compreso eventuali volontari (distinti per Unità di Offerta del Soggetto accreditato nel caso di attività organizzate da più Unità di Offerta in accordo contrattuale con l'Azienda ULSS);
 - ii. presso la sede dell'Unità d'Offerta: numero operatori, profilo professionale, turni, compreso eventuali volontari (distinti per Unità di Offerta del Soggetto accreditato nel caso di attività organizzate da più Unità di Offerta in accordo contrattuale con l'Azienda ULSS);

il personale impiegato in tali soggiorni dovrà essere tale da assicurare per l'intera durata del soggiorno lo standard personale/utente. A tal fine si richiede l'invio dello stesso, redatto per ogni unità d'offerta che partecipa al soggiorno climatico, nonché per il soggiorno climatico programmato;

Ogni variazione a quanto sopra indicato dovrà essere tempestivamente comunicato all'U.O.C Disabilità e Non Autosufficienza del distretto di Belluno dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti

- produrre annualmente, entro il 31 marzo, una relazione di programmazione della gestione del Servizio, in cui sia evidenziata la tipologia di attività prevista, in ordine ai servizi educativi, riabilitativi ed assistenziali, il modello organizzativo, i servizi a carattere alberghiero, l'integrazione sociale nella rete dei servizi e della comunità, le eventuali azioni innovative proposte per la qualità del servizio e le attività formative.
- produrre annualmente, entro il 31 marzo, la relazione di attività realizzate, gli scostamenti dalla programmazione, le criticità rilevate, i risultati raggiunti secondo gli indicatori definiti/concordati nel progetto di gestione, i nuovi progetti attivati; produrre copia dei Progetti Personalizzati e delle loro verifiche.
- aggiornare la Carta del servizio secondo i richiami normativi in materia e successivo invio all'Azienda ULSS.
- produrre l'elenco del personale coinvolto distinto per profilo professionale con indicazione del titolo di studio posseduto in essere alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale;
- comunicare a conclusione di ciascun semestre il resoconto delle ore effettive svolte dal personale impiegato, distinto per figura professionale.
- comunicare tempestivamente la variazione del personale impiegato (nuova assunzione, sostituzione, dimissione, etc...)

- rendere disponibile, su richiesta, tutta la documentazione in possesso della struttura relativa a specifici utenti.
- produrre copia e/o riportare le osservazioni/reclami/lamentele formulate dalle famiglie e/o dagli utenti, nonché dal Comitato dei Familiari qualora sia stato costituito.
- effettuare, annualmente, la rilevazione della *customer satisfaction*, somministrando questionari a familiari/AdS/tutori/curatori e laddove possibile alle PcD, provvedendo altresì alla relativa elaborazione di risultato ed invio entro il 31 marzo dell'anno successivo a cui si riferisce la rilevazione.

2) Il Soggetto accreditato si impegna a rispettare le indicazioni regionali e o dell'Azienda ULSS circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosanitaria.

3) Il Soggetto accreditato garantisce l'alimentazione degli applicativi Atl@nte e del Flusso FAD regionale (DGRV n. 1059/2012, DDR n. 220/2015) secondo le modalità impartite dalla Regione e dall'Azienda ULSS e comunque nel rispetto delle tempistiche fornite dalla Regione Veneto.

Per tali incombenze, il Soggetto accreditato è tenuto ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda ULSS.

4) Il Soggetto accreditato s'impegna a svolgere il Servizio ricercando, valorizzando e sostenendo l'integrazione sociale, anche attraverso l'attivazione di sinergie nella rete dei servizi e la stretta relazione con le reti, formali e informali, del contesto comunitario. In particolare:

- promuove l'inserimento di persone attraverso il Servizio Civile Universale e Regionale, di cui dovrà essere data tempestiva informazione, allo scopo di supportare l'attività del Centro Diurno con funzioni a sostegno di quelle degli operatori (es. accompagnamento).
- utilizza eventuali volontari, di cui trasmetterà l'elenco, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017, garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni.

5) Il Soggetto accreditato garantisce lo standard di personale per le attività educative assistenziali così come indicato nell'allegato A della DGR 1719/2022 e nella DGR 84/2007 per quanto non modificato dalla DGR n. 1719/2022.

6) Il Soggetto accreditato deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza e assumere inoltre tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro operati d'intesa con l'ente affidante, per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni. Il Soggetto accreditato adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi e a evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

7) Il Soggetto accreditato s'impegna inoltre a prevedere la presenza di un Coordinatore, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Coordinatore inoltre rappresenta l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari delle persone fruitrici del servizio e per i servizi sociali e sanitari, titolari della presa in carico, riguardo ai servizi forniti.

8) Il Soggetto accreditato s'impegna a integrare il presente accordo e il progetto di gestione, di cui al successivo art. 6, con altri strumenti gestionali quali: l'aggiornamento della Carta del Servizio, nonché la specifica relativa agli indicatori e strumenti di verifica della gestione come richiesto dagli Allegati approvati con DGR 84/07 e s.m.i per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dei Servizi Socio Sanitari e Sociali.

9) Il Soggetto accreditato garantisce verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario, collaborando con l'Azienda ULSS e con gli altri enti preposti.

10) Il Soggetto accreditato della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

11) Il Soggetto accreditato s'impegna ad assumersi le conseguenti responsabilità e oneri nei confronti dell'ente affidante e di terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione dell'attività oggetto del presente accordo.

Articolo 3 – Obblighi dell'Azienda ULSS

1) Nell'ambito dei propri compiti di verifica e monitoraggio di quanto sottoscritto nel presente accordo contrattuale, il personale dell'Azienda ULSS n. 1, munito di distintivo aziendale di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal Coordinatore della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Nel caso di visite e sopralluoghi con o senza preavviso, il personale ispettivo dell'Azienda ULSS avrà cura di rispettare il tempo necessario affinché il personale di struttura sia nelle effettive condizioni di essere presente al sopralluogo o di rispondere ad eventuali domande.

In generale, i sopralluoghi dovranno svolgersi secondo le misure di sicurezza previste dal D.V.R. del Soggetto accreditato, che le comunicherà al personale dell'Azienda ULSS presente in Struttura.

2) L'Azienda ULSS 1 Dolomiti può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

3) Per promuovere una maggiore integrazione tra Servizi dell'Azienda ULSS e personale del Soggetto accreditato, l'Azienda ULSS 1-Dolomiti consente la partecipazione del personale alle iniziative formative dell'area della disabilità, secondo specifici accordi in relazione alle tipologie di evento formativo.

4) l'Azienda ULSS garantisce il collegamento dell'Unità di Offerta al Sistema Informativo Aziendale Atl@nte e all'applicativo Arcipelago del Flusso FAD regionale.

5) L'Ente affidante interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante affidamento a terzi del servizio in questione, con spese a carico dell'affidatario medesimo.

Articolo 4 – Referenti

1) L'Azienda ULSS individua quale suo referente per l'esecuzione del presente accordo, il Responsabile dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di Belluno.

2) Per l'esecuzione dell'Accordo è facoltà del Responsabile dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di Belluno avvalersi di altri operatori di area sanitaria, sociale e amministrativa per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto degli impegni assunti nel presente accordo.

3) Il Soggetto accreditato nomina nella persona del Direttore della Cooperativa il Responsabile tecnico per l'applicazione del presente Accordo Contrattuale e nella persona del Coordinatore del Servizio il referente per la qualità e l'organizzazione del servizio medesimo, secondo la declinazione di cui all'art. 2 punto 7).

Articolo 5 – Procedure di accoglienza, monitoraggio e verifiche del bisogno assistenziale, dimissioni

1) L'accoglienza degli utenti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per l'area della disabilità nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza, con riferimento alla normativa regionale in materia e ai vigenti Regolamenti di accesso ai Servizi Residenziali dell'Azienda ULSS 1.

In particolare, per gli utenti residenti nell'Azienda ULSS, l'U.V.M.D, che elabora il progetto generale d'assistenza, viene integrata con la presenza del Coordinatore della struttura o suo delegato. Per ogni

utente inserito viene redatto un Piano personalizzato – educativo, riabilitativo e assistenziale - in conformità al progetto proposta dall'UVMD, che deve essere aggiornato annualmente e condiviso con le famiglie e gli operatori dell'Azienda ULSS 1-Dolomiti coinvolti nella presa in carico complessiva.

Possono accedere al Servizio persone con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3, di entrambi i sessi e di età compresa tra i 18 e i 65 anni, salvo deroghe, motivate in sede di UVMD; in caso di accesso di minori va tenuto conto di quanto disposto dalla DGR 84 del 16.01.2007.

Il Soggetto accreditato, nella fase di ammissione, è tenuto a:

- informare la Persona, la famiglia o legale rappresentante, sulle opportunità offerte e le condizioni di fruizione, inclusi i sostegni necessari alla piena partecipazione della persona;
- prevedere la possibilità di visita al servizio, prima dell'accoglienza e nelle fasi di presa in carico.

2) Le variazioni del livello di dipendenza assistenziale e/o eventi traumatici o patologici devono essere comunicate all'Azienda ULSS e trovare rispondenza nel fascicolo personale dell'ospite. L'Azienda ULSS attraverso la competente Unità di valutazione Multidimensionale Distrettuale si impegna a verificare e valutare la portata dell'evento entro un termine di 30 giorni e/o secondo determinazione d'urgenza e a ridefinire il livello di gravità e la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura, entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso la Struttura deve provvedere all'aggiornamento del Progetto Personalizzato.

La variazione del livello di gravità della persona con conseguente riconoscimento di nuova tariffa decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione in UVMD.

3) Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'Azienda ULSS attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli utenti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati, qualora nominato dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

4) Il Soggetto accreditato deve garantire l'accompagnamento, l'assistenza e la cura della persona inserita nel nucleo residenziale, assicurando progetti di vita orientati all'autonomia possibile, anche attraverso l'utilizzo delle risorse formali e informali presenti nel contesto territoriale di riferimento.

5) Agli utenti che necessitano di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura, in assenza di adeguato supporto familiare. Il Soggetto accreditato è tenuto ad organizzare il trasporto e l'eventuale accompagnamento nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito (DGRV 1411 del 6 settembre 2011).

6) Il Soggetto accreditato, per la fase di dimissione, è tenuto a definire una procedura che tenga conto dei diritti delle Persona con disabilità e sia coerente con le norme e con l'organizzazione dei servizi della disabilità nel quadro di riferimento di cui al Piano Di Zona.

Articolo 6 – Progetto di gestione

Il Soggetto accreditato s'impegna ad aggiornare il Progetto di gestione, secondo le specifiche previste all'art 1 punto 5) e a presentare un centro di costo; adeguarlo a eventuali modifiche e/o integrazioni determinate da variazioni delle disponibilità del Bilancio gestione servizi sociali e/o gestione istituzionale nonché dagli aggiornamenti previsti dal Piano di Zona vigente. Il Progetto deve essere, in ogni caso, aggiornato annualmente secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale della residenzialità .

Articolo 7 – Sistema tariffario e pagamenti

1) Nelle more della definizione di una “retta tipo” di riferimento regionale complessiva ed applicata in tutto il territorio, la retta giornaliera, comprensiva dell'Impegnativa di Residenzialità a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e della quota a carico della spesa sociale, applicabile nei confronti

della tipologia di utenza eleggibile per la Comunità Alloggio in posti accreditati e in accordo con l'Azienda ULSS viene determinata, d'intesa tra Azienda ULSS ed il Soggetto accreditato sulla base dell'attestazione del bisogno, della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La suddetta retta verrà annualmente riformulata sulla base delle evidenze di cui all'art 1 punto 2) e per effetto di modificazioni normative regionali e della programmazione locale.

2) L'Azienda ULSS si impegna a corrispondere per il servizio residenziale le quote pro-die e pro-capite riferite alla quota di rilievo sanitario (impegnativa di residenzialità) a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza riconosciuta dall'UVMD secondo livelli di gravità di cui alla DGRV n. 1804/2014 e DDR n. 18 del 22.01.2015 solo a seguito di valutazione multidimensionale con Scheda SvaMDi alle persone provenienti dal Distretto di Belluno e di Feltre.

La quota sanitaria è corrisposta al Soggetto accreditato secondo le indicazioni della normativa regionale vigente e con i seguenti valori economici pro die pro capite, stabiliti dalla DGRV n. 1301 del 14.11.2024 in relazione a due livelli assistenziali (DGRV n. 1719/2022):

- I livello Medio e Alto (2° e 1° livello ex DGR 1673/2010)
Per l'anno 2025 € 67,05 – Per l'anno 2026 € 68,00
- Il livello Basso (3° livello ex DGR 1673/2010)
Per l'anno 2025 € 42,45 – Per l'anno 2026 € 43,05

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di eventuale IVA (Nota esplicativa della Direzione regionale Servizi Sociali del 15.12.2022 protocollo n. 0578901).

Non è corrisposta impegnativa di residenzialità per le giornate di assenza dell'utente.

3) Per situazioni caratterizzate da particolari esigenze in ordine all'assistenza tutelare e/o ad interventi educativi-riabilitativi mirati al contenimento di eventi avversi, secondo le tipologie declinate dalla Regione del Veneto (disturbi comportamentali, episodi di auto ed etero aggressività) che richiedono un'assistenza superiore al minutaggio minimo previsto dall'Allegato A della DGR n. 1719/2022 per il I livello (Medio-Alto) l'UVMD potrà richiedere un aumento dello standard professionale e/o sostegni specifici per la persona, prevedendo un aumento solo della quota giornaliera di rilievo sanitario, riconosciuta alla persona, fino al raggiungimento del valore massimo di EURO 108,00 (quota di rilievo sanitario in relazione al profilo SVAMDI + incremento per ulteriore bisogno assistenziale). Nel verbale di UVMD sarà prevista la tempistica per la rivalutazione del progetto di assistenza.

Il Soggetto accreditato e l'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza di riferimento concorderanno le modalità per il rientro delle criticità e gli indicatori rispetto agli obiettivi del progetto assistenziale utili al fine di riconfermare o revisionare il progetto assistenziale al termine del periodo individuato nel verbale di UVMD.

4) La quota sociale – alberghiera viene posta a carico dell'utente o civilmente obbligati o Comune di competenza, ai sensi dell'art 6 comma 4 della Legge 328/2000 e dell'art 13bis della Legge regionale Veneta n. 5/1996 come introdotto dall'art 102 della L.R. 5/2000.

L'accesso e la partecipazione al costo della quota sociale-alberghiera sono disciplinati, per le persone provenienti dal ambito distrettuale di Belluno, dal regolamento per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali della residenzialità disabili approvato con delibera del Comitato dei Sindaci del Distretto di Belluno n. 2 del 18.04.2017.

Per quanto attiene agli importi riferiti alla quota sociale in data 19.06.2025 i Comitati dei Sindaci dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti hanno approvato le quote sociali esitate a seguito della conclusione della trattativa derivante dal Tavolo di concertazione provinciale istituito per l'adeguamento delle rette dei servizi socio sanitari erogati in regime di accreditamento e per l'anno 2025 nelle more della definizione di una "retta tipo" di riferimento regionale e nel rispetto di quanto disposto al punto 1) del presente articolo, la quota sociale pro/die e pro/capite per i livelli (come definiti dalla DGR n. da riconoscere al I e II livello di gravità (come definiti dalla DGRV 1719/2022) da riconoscere è la seguente:

Livello di gravità DGR 1719/2022	Quota sociale giornaliera (comprensiva di IVA, se dovuta)
----------------------------------	---

1° livello (Medio e Alto)	EURO 78,40 come risultante da verbale dei Comitati dei Sindaci del 19.06.2025 e specificato nella delibera del Commissario n 1147 del 03.10.2025 di approvazione dello schema di accordo contrattuale e dello schema di Documento tecnico integrativo allegato A
2° livello (Basso)	EURO 78,40 come risultante da verbale dei Comitati dei Sindaci del 19.06.2025 e specificato nella delibera del Commissario n 1147 del 03.10.2025 di approvazione dello schema di accordo contrattuale e dello schema di Documento tecnico integrativo allegato A

Per la determinazione delle tariffe sociali riferite all'anno 2026, nelle more della definizione di una "retta tipo" di riferimento regionale e nel rispetto di quanto disposto al punto 1) si attendono gli esiti del tavolo di lavoro regionale o in mancanza di una disciplina regionale, la riapertura del Tavolo provinciale di concertazione.

Nei casi di assenza dell'ospite per ricovero ospedaliero viene riconosciuta al Soggetto accreditato l'80% della quota sociale di presenza dell'ospite come approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto di Belluno nella riunione del 05 agosto 2021.

Nulla è dovuto per altre tipologie di assenze.

5) In caso di frequenza contemporanea dell'ospite della Comunità Alloggio ad un servizio semiresidenziale (esempio: Centro Diurno, progetto DGR 739/2015, progetto DGR 1375/2020) dovranno essere applicate le rimodulazioni previste nella tabella di cui al punto 3.4 dell'Allegato D della DGR 740/2015.

Con riferimento all'art. 2 punto 1) nel caso di partecipazione degli ospiti con doppia frequenza a soggiorni con pernottamento si avranno le seguenti casistiche con le conseguenti ricadute sulla fatturazione:

a) Attività organizzata solo dal Centro Diurno:

L'utente con progetto anche residenziale risulterà presente presso il Centro Diurno secondo il suo progetto di semi-residenzialità e assente dalla Struttura per tutto il periodo dell'attività fuori sede

b) Attività organizzata solo dalla Struttura residenziale:

L'utente con progetto anche semi-residenziale risulterà presente presso la Struttura e assente dal Centro Diurno

c) Attività organizzata sia dal Centro Diurno che dalla Struttura residenziale:

L'utente con progetto di doppia frequenza risulterà presente in entrambe le Unità di Offerta mantenendo il codice di frequenza orario stabilito nel suo progetto di frequenza personalizzato (es. CD7 e CA17 oppure CD5 e CA19 oppure CD4 e CA20 etc...) eventualmente cambierà, solo per le giornate di svolgimento dell'attività fuori sede, la percentuale di rimodulazione economica se cambierà la casistica prevista dalla DGRV 740/2015 (es. se da diversa sede/stesso Soggetto accreditato si passa a stessa sede/stesso Soggetto accreditato).

6) Al fine della liquidazione delle fatture al Soggetto accreditato dovrà inviare, prima della loro emissione, un prospetto in formato excel, concordato tra le parti, con la registrazione mensile delle presenze/assenze degli ospiti certificate dal Coordinatore della Comunità Alloggio e conforme a quanto inserito nel Sistema gestionale Atl@nte. La non conformità della fattura al prospetto di cui sopra comporterà la sospensione dei termini di pagamento.

7) Eventuali attività integrative costituiscono iniziative connesse al Servizio, escluse dal riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza e, pur rappresentabili nel Centro di Costo, non concorrono alla definizione della retta giornaliera e possono essere oggetto di appositi accordi di compartecipazione tra Azienda ULSS, Struttura, Comuni e famiglie.

8) Le parti procedono d'intesa alle modifiche dell'importo della retta giornaliera in relazione all'applicazione di provvedimenti regionali che incidano sul sistema tariffario.

9) I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del Soggetto accreditato sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per l'utenza disabile. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali, avanti richiamati, troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, ferma restando, nel quadro delle direttive impartite dalla Regione del Veneto, la verifica e/o rinegoziazione della retta secondo quanto stabilito dai commi precedenti.

10) L'Azienda ULSS s'impegna a dare comunicazione ai soggetti interessati del livello di impegnativa di residenzialità assegnata ed a fornire alla persona disabile o suo familiare o Amministratore di Sostegno le informazioni per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate dell'Unità di Offerta di cui al presente Accordo contrattuale.

Articolo 8 – Modalità di Fatturazione

Con riferimento alla retta di cui all'art. 7 punto 1), il Soggetto accreditato si impegna a:

1) Emettere all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti la fattura mensile in forma elettronica, nei termini e modalità previste dalla normativa vigente e secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7, relativa alle Impegnative di Residenzialità rapportate alle giornate di presenza, per livello di gravità e rimodulate nei casi di doppia frequenza come riportato all'art. 7 punto 5), nel limite di 4745 giornate annue, riferite alle accoglienze ordinarie, e corrispondente alla documentazione richiesta di cui all'art. 7 punto 6). E' fatta salva la facoltà dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni rilevate, a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

2) Applicare la normativa definita dal Ministero dell'Economia e Finanza in materia di acquisto di servizi e loro esecuzione verso le aziende del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al Nodo Smistamento Ordine NSO.

Le informazioni relative agli estremi identificativi degli ordini di acquisto verranno annualmente fornite dagli uffici preposti dell'Azienda ULSS per ognuno degli esercizi finanziari interessati dal presente Accordo contrattuale.

3) Emettere le fatture relative alla spesa/quota sociale nel seguente modo:

utenti provenienti dal Distretto di Belluno

- agli utenti
- ai Comuni secondo le specifiche comunicate al Soggetto accreditato in applicazione del Regolamento di ambito distrettuale per l'accesso al costo delle prestazioni sociali agevolate dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali della residenzialità disabili approvato con delibera n. 2 del 18.04.2017 del Comitato dei Sindaci del Distretto di Belluno.

utenti provenienti dal Distretto di Feltre

- agli utenti
- ai Comuni
- all'Azienda ULSS, a carico del Bilancio Sociale, per i soli casi comunicati al Soggetto accreditato (previsti e approvati annualmente dal Comitato dei Sindaci secondo le regolamentazione dell'Associata Disabili).

Articolo 9 – Misure di sicurezza

Il Soggetto accreditato si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente relativa alla tutela della salute degli ospiti della Comunità Alloggio anche con riferimento al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 o sue varianti o in caso di eventuale futura emergenza sanitaria.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Soggetto accreditato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla Legge n°136 del 13/08/2010, come integrata dal Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010, convertito con Legge n. 217 del 17/12/2010 e dalla delibera dell'ANAC n. 371 del 27/07/2022.

Letto, confermato e sottoscritto,

Belluno, lì _____
Per l'Azienda ULSS n. 1- DOLOMITI
Il Commissario
dott. Giuseppe Dal Ben

Per il Soggetto privato accreditato
Il legale rappresentante*
Le Valli Cooperativa Sociale
dott. De Min Nicola

* il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005